



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 40 del 08/09/2020

1) Ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020

Il c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga al 16 settembre 2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del c.d. "Decreto Cura Italia" e del c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 4 rate).

Ora, il c.d. "Decreto Agosto", recentemente pubblicato sulla G.U., ha previsto un'ulteriore rateazione:

- versamento del primo 50% alla scadenza del 16 settembre 2020 in una o massimo quattro rate;
- versamento del restante 50% in massimo 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021.

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate).

Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:

- riprendere i versamenti sospesi fino al 16 settembre 2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione o in massimo 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020);
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16 settembre 2020 limitatamente al 50% delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" e beneficiare dell'ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto".

In sintesi:

ALTERNATIVA 1		ALTERNATIVA 2		
UNICA SOLUZIONE	FORMA RATEALE	PRIMO 50%		RESTANTE 50%
16/09/2020	MASSIMO 4 RATE MENSILI DAL 16/09/2020	UNICA SOLUZIONE AL 16/09/2020	MASSIMO 4 RATE MENSILI DAL 16/09/2020	MASSIMO 24 RATE DAL 16/01/2021

Le scadenze interessate sono le seguenti:

- 1) versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, nonché i versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;
- 3) versamenti Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;
- 4) versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;
- 5) versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- 6) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019;
- 7) versamenti di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;
- 8) versamenti di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020,

dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

- 9) versamenti di Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019;
- 10) versamenti di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019;
- 11) versamenti di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- 12) versamenti di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- 13) versamenti di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa.

Per quanto concerne il versamento dei contributi sospesi, le indicazioni ad oggi disponibili sono quelle fornite dall'INPS, con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, prima dell'emanazione del c.d. Decreto Agosto. In quell'occasione l'Istituto aveva chiarito che chi intendeva avvalersi della rateizzazione doveva inviare all'Istituto una richiesta in tal senso e che l'importo minimo di ciascuna rata non poteva essere inferiore ad euro 50,00. Alla luce delle ultime novità si rimane in attesa di un ulteriore intervento da parte dell'INPS volto a chiarire se il suddetto limite di euro 50,00 trovi applicazione anche nel caso di opzione per l'ulteriore rateizzazione del 50% e la modalità per esercitare tale opzione.

Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, evidenzia che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, **secondo la propria libera scelta**, effettuare i versamenti inizialmente sospesi, scegliendo tra le alternative suesposte.

Si ricorda inoltre che l'articolo 144 del Decreto Rilancio prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della notifica dei c.d. "avvisi bonari" (controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

In alternativa al pagamento in unica soluzione, inoltre, il comma 3 consente di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze:

- 16 settembre 2020;
- 16 ottobre 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 dicembre 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati